

## **Documento presentato al Presidente dell'INPS il 12.9.2017**

Alla Direzione Generale INPS

### **PRESENTAZIONE DEL COMITATO**

Il Comitato "Cumulo e Casse Professionali" è nato circa 3 mesi fa per rappresentare il disagio di intere categorie professionali conseguente alla mancata applicazione di questo importante strumento previdenziale che, ai sensi del comma 195 art. 1 della L. 232/2016, è vigente ormai da oltre 8 mesi, ma disatteso nella sostanza.

### **LA MANCATA APPLICAZIONE DEL CUMULO**

Questo ritardo, solo in minima parte giustificato, ha visto una regia spregiudicata e nemmeno tanto occulta, volta solo a fare azione di disinformazione e boicottaggio; abbiamo ancora ben vivi nella memoria i falsi allarmi lanciati da comunicati stampa da parte di Adepp: "Un milione di professionisti interessati dal cumulo gratuito, temiamo buco di 2 miliardi" (quando la totalità degli iscritti è inferiore al milione e mezzo), oppure dal Presidente Inarcassa: "stimiamo 65-66.000 ingegneri ed architetti non più iscritti che potrebbero avvalersi del cumulo gratuito, con un danno accertato di 550 milioni di Euro" (a fronte di una platea in tempo reale di non più di 8-9.000 professionisti, ma forse il Dr. Santoro voleva riferirsi ai prossimi 40 anni!).

Fatto sta che questi dati artatamente alterati sono rimbalzati sulla stampa amica e nessuna azione censoria è stata messa in campo da chi è istituzionalmente incaricato di farlo, cioè Ministeri del Lavoro e dell'Economia.

Quasi nove mesi di attesa sono un tempo lunghissimo, sfiancante, irrispettoso delle persone coinvolte; molti professionisti, fiduciosi nell'applicazione della norma in tempi ragionevoli, hanno rassegnato le dimissioni e sono da molti mesi senza stipendio e senza pensione.

La prima rivendicazione del Comitato, rivolta a codesta Direzione Generale, è proprio a favore di questi colleghi: laddove il diritto all'accesso alla loro pensione e la relativa misura fossero verificati, che venga liquidata con celerità la quota parte Inps, nelle more che vengano liquidate tutte le quote parte.

Un atto dovuto di responsabile sensibilità da parte dell'Ente.

### **IL CUMULO GRATUITO, I PERCHE' DI UNA LEGGE DI CIVILTA'**

L'Istituto del Cumulo gratuito, nello spirito del Legislatore, vuole essere uno step migliorativo della Totalizzazione, nella quale il sistema di calcolo è solo contributivo.

I lavoratori 40enni di oggi, che hanno iniziato il loro percorso dopo l'inizio del 1996, hanno potuto conoscere da subito il sistema di calcolo della loro pensione e molti di essi, se non tutti, si sono adoperati attivando forme di pensioni integrative. Il cumulo gratuito, così come concepito dalla L. 232/2016 è destinato ad una fascia di professionisti posti anagraficamente poco dopo i 60 anni (la maggior classe rappresentata, oggi, è il 1955), cioè lavoratori che hanno vissuto l'epopea del calcolo retributivo o, in subordine, misto (retributivo fino al 31-12-1995) e che, culturalmente, non hanno maturato propensione a forme previdenziali integrative. Tale nuovo Istituto, quindi, nasce per "modulare" con maggiore equità il sistema di calcolo ed è rivolto ad una platea che ormai si va esaurendo (riferendoci ai costi per la P.A.), proprio perché i professionisti interessati a sistemi di

calcolo più premianti appartengono al massimo a 4-5 classi anagrafiche.

Le presunte catastrofiche ricadute sui conti pubblici vanno assolutamente ridimensionate, e sarebbe oltremodo ingiusto ricollocare questi lavoratori nella dimensione del regime contributivo puro della totalizzazione.

#### LE NOVITA' LEGISLATIVE

Il comma 195 dell'art. 1 della 232/2016 modifica esclusivamente il comma 239 dell'art. 1 della 228/2012, quindi gli altri commi della prima Legge sul cumulo gratuito rimangono invariati. Va da sè quindi che si estenda il contenuto di questi ultimi (commi dal 240 al 246) alla nuova normativa sull'applicazione del cumulo.

I commi 240, 241 e 242 sono poco attinenti alle tematiche trattate, da cui:

- 1) (comma 243): "la facoltà di cui al comma 239 (n.d.r. - cumulo esteso alle Casse e alla pensione di vecchiaia anticipata) deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 239";
- 2) (comma 244): "per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del comma 239, si fa rinvio alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2006" - (n.d.r. - è la legge sulla totalizzazione, che così recita: "il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall'Inps, che stipula con gli Enti interessati apposite convenzioni, e l'onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuno in relazione alla propria quota". Fonte: Circolare Inps n. 69 del 09-05-2006). Si ricorda quindi che non sarà giustificabile ulteriore ritardo che possa essere motivato dalla stipula di tali convenzioni, che già esistono, come del resto comunicato ufficialmente da alcune casse professionali;
- 3) (comma 245): "le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento". (n.d.r. nessun gradino minimo di accesso quindi, la quota parte si calcola in base a quanti anni sono stati versati);
- 4) (comma 246): "per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto da...omissis...(n.d.r. abbrevio: dalla Legge Fornero, ossia solo calcolo contributivo per periodi successivi al 01-01-2012)".

Quindi, dato che il comma 239 è stato esteso alle casse Professionali, anche queste partecipano alla somma dei periodi contributivi validi al metodo di calcolo, ossia al conseguimento dei 18 anni di contribuzione entro il 31-12-1995, utile all'applicazione del metodo retributivo del calcolo.

Il Comitato ritiene che nessuna Circolare applicativa Inps possa cassare una norma di Legge.

#### COSA SI PUO' MIGLIORARE

Elenchiamo qui di seguito alcune situazioni (in parte di carattere generale, altre più specifiche di cassa) che ci sono state sottoposte dagli iscritti al Comitato:

-coloro che stanno per maturare l'accesso alla pensione con i requisiti Fornero (42/41+10) ma che, ad inizio 2017, con l'entrata in vigore del cumulo, hanno presentato domanda di pensione con cumulo (allo scopo di anticipare di qualche mese), devono ora fare esplicita comunicazione di rinuncia a questo nuovo strumento.

Si chiede che questa rinuncia non annulli il diritto alla retroattività del cumulo non appena valutato dall'Inps.

-Questione Enasarco. E' una situazione un pò atipica: Enasarco è nata ancor prima dell'Inps e per lungo tempo è stato l'unico riferimento contributivo per gli agenti di commercio ed i commercianti. Quando l'Inps, a partire dal 1966, ha accolto in sè queste categorie professionali lo ha fatto con poca informazione, per cui molti agenti hanno continuato a versare solo in Enasarco, che nel frattempo è divenuta una forma di previdenza integrativa obbligatoria.

Molti di loro hanno iniziato a versare contribuzione anche all'Inps solo dopo la metà degli anni '80, ed oggi vorrebbero veder valorizzati gli anni di contribuzione esclusiva Enasarco, la quale però si oppone, con motivi pretestuosi al riconoscimento in cumulo di quelle contribuzioni.

-Età ordinamentale: nella P.A. qualora un lavoratore abbia maturato 42/41+10 esso viene messo in quiescenza obbligatoriamente dalla P.A. al compimento del 65° anno di età (trattasi quindi, fonte Inps, di un collocamento a riposo d'ufficio e quindi è omologabile ad una cessazione per vecchiaia). Ebbene, si chiede che in questi casi, per evitare un ulteriore ingiusto aggravamento della penalizzazione legata al differimento del TFS per chi usufruisce del cumulo, venga considerata l'età ordinamentale come requisito anagrafico ai fini di quanto specificato all'ultimo cpv della circolare Inps 60/2017.

-Riscatto della laurea con le casse, loro valorizzazione.

Al pari di periodi di esclusiva contribuzione Cassa, gli iscritti al comitato che hanno effettuato il riscatto degli anni universitari presso le rispettive casse negli anni antecedenti al 1995, ne chiedono la loro integrale valorizzazione, ai fini del cumulo contributivo.

## RICHIESTE DEL COMITATO

Nell'immaginario collettivo le categorie dei professionisti sono viste come un'élite, anche economicamente parlando, dell'attuale società. La conferma che questo sia il pensiero dominante è dato dal fatto che nessun organo di stampa e nessun sindacato si siano interessati alla questione cumulo gratuito.

Ma sappiamo che così non è.

Nella posta del comitato arrivano storie comuni di persone in ansia, che dopo una vita di lavoro densa di responsabilità e di fatiche, dopo aver pagato fior di riscatti e ricongiungimenti, ambiscono, logorati, alla sospirata pensione.

L'insopportabile melina messa in campo in questi mesi ci ha fortificato, il passaparola ha fatto crescere i numeri del comitato, lo scambio di informazioni è divenuto prassi quotidiana.

Chiediamo che questa riforma venga finalmente messa in pratica, senza rimpalli di responsabilità tra Inps, casse, Ministeri, il tempo è trascorso a sufficienza per armonizzare le diverse situazioni coinvolte.

Chiediamo che l'Inps dia seguito ad un impegno preso davanti a tutti i lavoratori coinvolti ed emani la circolare preannunciata 6 mesi fa...e lo faccia in tempi brevissimi, non sarebbe giusto demandare la soluzione di una questione Istituzionale così importante alla Magistratura, come troppo spesso si è fatto nella storia recente della nostra Repubblica.

ROMA, 12-09-2017

## LA DELEGAZIONE DEL COMITATO